

della deliberazione del 4 agosto 1931, risultavano in corso di trattazione più o meno avanzata.

Però la successiva esperienza in questa materia, ha posto in rilievo queste due circostanze:

1.) Che non è sempre possibile escludere le Agenzie Generali dalla trattazione di tali affari, in quanto sono esse che, introdotte nell'ambiente locale, ne segnalano la possibilità e il più delle volte sostengono delle spese per la loro realizzazione;

2.) Che è opportuno, anzi necessario, stabilire un rigido criterio di compenso.

L'altra parte non appare conveniente sospendere l'acquisizione di tali contratti, sia perché essi si riflettono in una effettiva utilità per i Comuni alleggerendone inizialmente, in maniera sensibile, i bilanci, sia perché i premi unici, conteggiati nel complesso dell'incasso premi dell'Istituto, ne elevano assai considerevolmente la cifra.

Il Direttore Generale propone pertanto di proseguire ed autorizzare le Agenzie Generali alla trattazione di tali operazioni e di fissare a titolo di compenso del loro interessamento e di